

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1195

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACHILLI, BERTOLDI, GIOLITTI, SAVOLDI, DELLA BRIOTTA,
ARTALI, BALLARDINI, CASTIGLIONE, CONCAS, CUSU-
MANO, GUERRINI, FERRARI, FORTUNA, LEZZI, MORO
DINO, VINEIS**

Presentata il 22 novembre 1972

Nuove norme per Venezia

ONOREVOLI COLLEGHI! — È dal 1967 — in conseguenza della profonda reazione dell'opinione pubblica locale, nazionale e internazionale ai drammatici avvenimenti del 4 novembre 1966 — che si è maturata in modo irreversibile la convinzione della necessità di un intervento pubblico eccezionale volto a eliminare le cause della decadenza fisica e socio-economica di Venezia, a garantire la tutela dell'equilibrio idraulico ed ecologico della laguna, a stimolare la ripresa della sua comunità cittadina.

Nello stesso momento in cui tale convinzione si affermava, risultava sempre più evidente che scarse e frammentarie erano — al di là della constatazione di alcuni dei segni più evidenti di tale decadenza (l'offesa delle acque, lo sprofondamento, lo spopolamento, il deperimento del patrimonio artistico eccetera), le conoscenze circa la reale portata e le reali cause del male che si voleva curare e che ancor più confuse e contraddittorie erano le idee circa gli obiettivi e gli strumenti dell'azione risanatrice.

Vi era stato sì un convegno internazionale nel 1962, vi erano stati i primi pur meritori studi promossi dall'Istituto Veneto, vi erano state discussioni e proposte, ma mancava del tutto un'analisi organica della realtà veneziana, mancavano i dati quantitativi, mancava una sicura e certa correlazione tra cause

ed effetti (si pensi per tutti ai due problemi delle acque alte e dello spopolamento).

Quindi sembrò allora necessario, urgente e preliminare il sopperire a tali carenze conoscitive e ci si premurò quindi soprattutto di mettere in moto il cosiddetto Comitato — già previsto e finanziato da una legge antecedente al 4 novembre, ma non mai riunitosi prima di tale data — affinché dall'impegno di molti valorosi e illustri luminari di varie discipline potesse rapidamente venire una diagnosi accurata e sicura.

Quindi si misero in moto e s'impegnarono — in aggiunta e al di fuori del Comitato — varie branche dell'amministrazione statale, centri studi, istituti universitari, redazioni di riviste, laboratori del CNR in un poderoso e — ahimè spesso disorganico — sforzo di censimento, indagine e verifica. Quindi — come logica e ovvia conseguenza dell'interesse internazionale per la città lagunare — si mosse l'UNESCO decisa a ripetere ai bordi dell'Adriatico il successo di Abu Simbel e creò nuove commissioni, patrocinò nuovi illustri consulti, arricchì il quadro delle analisi e delle proposte.

Nel giro di soli 4 anni i comitati si moltiplicarono, i gruppi di studio prosperarono, la bibliografia superò ogni previsione.

In mezzo a molta confusione non sono mancati — soprattutto nell'ultimo periodo — i con-

tributi importanti ed alcuni elementi di chiarificazione essenziali. Basta ricordare:

a) le indagini delle sovrintendenze alle belle arti e ai monumenti sulle esigenze e sui costi di restauro del patrimonio artistico;

b) le indagini del Comitato sul problema della subsidenza nell'area lagunare;

c) l'indagine del CENSIS (per conto del Comitato) sulle cause e le motivazioni dell'esodo della popolazione del centro storico;

d) la ricerca dell'osservatorio economico sulla situazione dell'edilizia abitativa nel centro storico;

e) l'attività del laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del CNR soprattutto in ordine al problema della previsione delle maree e della formulazione di un modello matematico della laguna;

f) la schedatura, promossa dall'UNESCO, degli edifici monumentali (palazzi, chiese e conventi) del centro storico.

Nonostante tutto però tenendo conto dell'entità della somma impiegata e del numero di competenze utilizzate — ci si sarebbe legittimamente potuto attendere qualcosa di più e soprattutto sarebbe stato auspicabile e possibile un maggior coordinamento tra le varie iniziative. Ma quel che è peggio — se vogliamo fare un bilancio onesto del quadriennio trascorso — non si è notato un'effettivo e tangibile avanzamento verso quello che doveva — e deve — costituire l'obiettivo finale di tale fase preliminare: e cioè verso il momento delle scelte e degli interventi operativi.

Anzi già nel corso di tale attività di ricerca e di indagine cominciò apparire chiaro che l'aumentata conoscenza delle caratteristiche oggettive del fenomeno non avrebbe aiutato a risolvere le divergenze nella individuazione dei rimedi, anzi successe addirittura (e dal 1969 in un crescendo impressionante) che via via che i nuovi elementi oggettivi venivano alla luce essi servivano solo a rinfocolare e a rincrudire le polemiche circa le scelte da compiere. Peggio ancora ciascuna delle varie parti in lizza tendeva a utilizzare in modo scorretto e strumentale di dati di fatto in modo da far apparire la propria tesi come oggettivamente deducibile dall'analisi della realtà.

Tutti sembravano fin dall'inizio d'accordo — almeno a parole — su due esigenze fondamentali da soddisfare:

a) tutela e salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico;

b) promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità veneziana.

Ma, quanto ai modi per soddisfare tali due esigenze e soprattutto per garantire l'inter-

compatibilità, il dissenso sembrò ben presto totale e si andò sviluppando una polemica che solo all'apparenza vedeva divisi i fautori della tutela da quelli dello sviluppo (è infatti ormai dimostrato come i « tutelatori » abbiano più o meno consciamente avallato un meccanismo di risanamento della città che sarebbe disastroso anche sotto il profilo della mera conservazione fisica degli involucri abitativi e della tutela dei loro valori formali e come d'altra parte i più accesi difensori dello sviluppo e del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione — e dei lavoratori in particolare — abbiano solo saputo — o voluto — riproporre e difendere scelte ormai vecchie e per nulla diverse da quelle compiute in epoche precedenti e alla luce dei fatti dimostratesi fonti di decadenza e non di sviluppo).

Su queste polemiche si è arenato il Comitato (si pensi al tempo sprecato inutilmente nelle discussioni sul « vincolo » e sul « canale »); si è creata un'assurda contrapposizione tra gli enti pubblici locali (e in particolare il comune) e l'amministrazione centrale dello Stato (in particolare col Ministero dei lavori pubblici); si è dato lavoro a giudici e avvocati con una serie di ridicole liti giudiziarie; si sono alimentate polemiche e inchieste giornalistiche a non finire; si è rischiato di creare una frattura psicologica gravissima tra veneziani di terraferma e veneziani delle isole lagunari; si è fatto perdere all'opinione pubblica e alle cittadinanze quasi ogni possibilità di individuare un nesso tra le diverse tesi o proposte da una parte e gli interessi o le posizioni politiche dall'altra.

In realtà, come molti hanno cercato di dire fin dalla fine del 1968, era il terreno stesso della polemica a inficiarne la validità, a rendere impossibile l'esito positivo e a rilevarne invece il carattere strumentale e di cortina fumogena per l'opinione pubblica.

Non esiste infatti un solo modo per « salvare Venezia » che possa essere oggettivamente dedotto dall'analisi della situazione; esiste invece solo la possibilità di compiere una « scelta politica » circa il futuro della città e della sua popolazione.

Tale « scelta » è ovviamente diversa a seconda degli interessi sociali e di gruppo che si intendono tutelare, della prospettiva politica in cui ci si intende collocare, della scala di valori che si intende assumere per valida. A seconda di tale « scelta » variano i modi per « salvare Venezia », variano cioè contenuti e strumenti dell'azione pubblica.

Ed è su tale « scelta » quindi che ci si deve prioritariamente confrontare e unirsi o di-

stinguersi, se poi si vuole correttamente discutere, sull'acqua alta, sullo spopolamento o sul canale.

Bisogna dire con chiarezza che non crediamo che per « salvare Venezia » sia necessaria o utile una specie di *union sacrée* che accantonino le divergenze di giudizio politico o superi le diverse collocazioni sociali; vogliamo anzi affermare che Venezia ha bisogno che ogni intervento, ogni atto politico o amministrativo che la riguardi, sia chiaramente collocato in una precisa prospettiva strategica circa il tipo di sviluppo culturale, civile, sociale ed economico che si vuole assicurare alla città e alla comunità che vi vive.

Di più, è necessario innanzitutto che si chiarisca che si ritiene impossibile una « salvezza di Venezia » senza modificare radicalmente e profondamente le caratteristiche attuali della sua realtà sociale ed economica.

Infatti appare sempre più insostenibile la tesi che la decadenza di Venezia sia solo il frutto di cause naturali ed estranee alla volontà dell'uomo e quindi si possa ad essa porre rimedio semplicemente individuando il modo di rimuovere tali cause.

In realtà — come si è già avuto occasione di dimostrare compiutamente — la decadenza di Venezia, lo spopolamento del centro storico, la crisi di Mestre, sono il frutto ben preciso di una politica di uso del territorio e di sfruttamento delle sue vocazioni naturali (nel caso nostro il patrimonio artistico del centro storico a fini turistici e la portualità della laguna per insediamenti industriali), che ha tenuto soprattutto conto di interessi particolari e settoriali e non di quelli generali riguardanti l'intera comunità.

Nel tentativo di dare una risposta concreta a questi problemi abbiamo redatto la presente proposta che vuole rappresentare lo strumento normativo e finanziario per l'avvio a soluzione definitiva dei problemi della città lagunare, dopo che i provvedimenti legislativi del 1966 hanno contribuito ad avviare su binari concreti l'azione pubblica in tale direzione: l'uno finanziando gli studi del cosiddetto « Comitato » il cui compito era quello di formulare una diagnosi approfondita dei mali di Venezia e un conseguente piano di interventi per la terapia di detti mali, l'altro fornendo alle autorità statali e comunali una prima aliquota di finanziamenti per consentire alcuni interventi, non più rinviabili; nella fase transitoria degli studi (si parlò allora di legge-ponte).

In realtà, per ragioni a tutti note questa proposta nasce da basi tutt'affatto diverse da quelle ipotizzabili nel 1966 soprattutto perché

non si è riusciti a definire le soluzioni concrete da adottare, anche se sul piano diagnostico si sono fatti molti passi avanti.

In particolare l'esperienza e i risultati di questi anni hanno dimostrato quanto grave fosse l'errore commesso nel 1966 nell'affidare ad un comitato burocratico-scientifico il compito di formulare soluzioni che in realtà non potevano basarsi solo su premesse tecniche e scientifiche, ma, comportando inevitabili scelte di carattere economico e politico, avrebbero dovuto essere elaborate dagli organi rappresentativi delle popolazioni interessate con il concorso dell'amministrazione statale.

Così quel comitato è naufragato nelle polemiche su vincolo e sul destino delle zone industriali e, a tutt'oggi, non è riuscito nemmeno a condurre a termine gli studi conoscitivi che aveva impostato.

Rimangono ancora tutte da prendere le decisioni più importanti, sia sul modo di rilanciare lo sviluppo economico e sociale della città e del comprensorio lagunare, sia in materia di tutela e di salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale.

D'altra parte, non appare più possibile, anche per la colpevole negligenza del Governo, attendere che venga offerto al dibattito parlamentare il documento che dovrebbe fissare le linee dello sviluppo del paese, e cioè il piano economico quinquennale.

La pressione dell'opinione pubblica, nazionale e internazionale, richiede che si metta in moto, senza ulteriori indugi, un processo di scelte e di finanziamenti che tolga Venezia dallo stato di abbandono in cui cade ogni giorno di più.

Questo significa però che, facendo tesoro dell'esperienza del 1966, la proposta debba necessariamente fissare degli obiettivi precisi e limitati, evitando ogni incerenza ed evitando di compiere, in sede legislativa, scelte non ancora chiare e definite sul piano tecnico e che non siano inquadrabili in un più organico piano di intervento.

Perciò, a nostro parere, il provvedimento non può che proporsi i seguenti obiettivi:

a) definizione delle procedure per la formazione e l'approvazione dei piani di intervento, sia nel settore economico e sociale, sia in quello della salvaguardia e della tutela del patrimonio artistico ed ambientale; particolare attenzione dovrà essere riservata alla precisa definizione delle rispettive sfere di competenza, distinguendo il terreno delle decisioni da quello delle attuazioni;

b) precisazione del finanziamento e delle modalità di attuazione degli interventi rite-

nuti indifferibili ed urgenti, tenendo presente però che nella individuazione di tali interventi si dovrà, al massimo grado possibile, evitare di condizionare le scelte che dovranno essere compiute in modo organico nei piani che la stessa proposta di legge intende promuovere;

c) l'istituzione di un regime di salvaguardia transitoria volta ad evitare che nel periodo necessario alla approvazione dei piani possano essere realizzati interventi tali da aggravare la situazione della città e della laguna.

È anche opportuno considerare e tenere presente la maturazione intervenuta, nell'ambito degli organismi elettivi della città e della regione, sul problema dello sviluppo economico e sulla salvaguardia dei beni culturali ed ambientali. Una distorta polemica giornalistica ha teso a responsabilizzare gli amministratori locali di tutti i guasti e le manomissioni che sono stati apportati alla città e alla sua laguna in questo dopoguerra, gettando a man bassa discredito sugli enti locali e non approfondendo le cause della impossibilità ad agire per i limiti imposti alla autonomia comunale da remore burocratiche o da difficoltà finanziarie.

Non è questa la sede (né questo il nostro compito) per rovesciare questa impostazione e ricercare le ragioni di certi giudizi e di certi comportamenti, di analizzare la matrice e di scoprire quali interessi essi sono diretti a salvaguardare.

Diremo soltanto che le maggiori responsabilità delle disfunzioni che affliggono Venezia e la laguna sono attribuibili all'uso indiscriminato del territorio che le autorità centrali e anche quelle locali, ma certo in misura minore, non hanno voluto contrastare, al momento dell'impianto delle grandi industrie di base, senza preoccuparsi (per ignoranza o per accondiscendenza) dei riflessi di ordine ambientale ed igienico che essi avrebbero prodotto.

Ciò porta a concludere che oggi è più che mai necessario dare nuovi strumenti, e nuove possibilità di intervento al comune e alla regione affinché questi organismi democratici, non solo consci delle necessità e dei problemi dei cittadini veneziani e del comprensorio, ma anche delle responsabilità che loro competono per essere custodi di beni culturali che sono della intera umanità riescono a porre le basi per una ripresa delle attività economiche, unico e vero modo per il riscatto della città.

Non è possibile pensare di conservare nella condizione originaria insediamenti umani,

agendo solo sulla « facciata » edilizia, senza contemporaneamente agire per eliminare le cause economiche del degrado ambientale; non si può salvare Venezia senza un rilancio reale delle sue basi economiche.

Ogni discorso di natura diversa non può che essere strumentale ad una trasformazione sociale della città, in vista di interessi che nulla hanno a che fare con la tutela di Venezia e della sua laguna, che, lo ripetiamo, non è una mera questione di « monumenti » ma un assieme inseparabile di uomini e di cose, di relazioni che si stabiliscono tra l'uomo e l'ambiente.

Tutela della città e della laguna, quindi, intesa nel senso più completo del termine, senza impoverire il discorso nei meri aspetti esteriori, ma con attenta vigilanza a che, dietro il paravento della necessaria ripresa economica, non riescano ancora a prosperare, a danno dell'intera collettività, interessi speculativi delle grandi industrie monopolistiche, com'è stato fino alla metà degli anni sessanta.

Il consiglio comunale di Venezia e il consiglio regionale nei loro ultimi documenti, pur nella assenza di piani definitivi, hanno definito le linee di una strategia territoriale all'interno della quale è preminente la tutela di Venezia e della laguna.

Con questa proposta di legge noi riteniamo di contribuire ad offrire a tutti gli organismi democratici, costituzionalmente competenti, gli strumenti e i finanziamenti per mettere in attuazione un piano di intervento straordinario capace di avviare a soluzione i gravi problemi della città e del suo comprensorio.

Siamo del resto coscienti che è non con una legge (o meglio con una sola legge) che si riuscirà a risolvere situazioni che avrebbero dovuto essere affrontate al momento della ricostruzione postbellica, ma siamo altresì coscienti che con una legge sbagliata si andrebbero ad aggravare i nodi che vogliamo invece sciogliere.

Non possiamo, a questo punto, che partire dall'esame del progetto di legge proposto dal Governo ed approvato al Senato, con un voto contrario tra gli altri, del gruppo senatoriale del Partito socialista italiano e rilevarne criticamente gli aspetti che noi riteniamo non coerenti con le finalità che abbiamo prima tentato di riassumere, per proporre poi soluzioni alternative.

Per le ragioni dette non è accettabile, all'articolo 1 l'attribuzione al territorio lagu-

nare dell'attributo « di preminente interesse nazionale »; oltre alla palese incostituzionalità tale affermazione sta a significare una profonda sfiducia nell'azione degli enti locali che respingiamo nettamente.

Così all'articolo 2 è insoddisfacente il modo con cui viene regolamentata la formulazione delle direttive CIPE per la redazione del piano comprensoriale, svuotando così di ogni significato il ruolo di quel « progetto Venezia » di cui si era parlato in sede di piano economico nazionale e che ha senso solo se rappresenta il momento di coordinamento tra le esigenze locali e quelle generali di sviluppo su scala nazionale in settori fondamentali come quello portuale e dell'industria di base. Non si può inoltre accettare, come viene proposto all'articolo 3, la decisione di sottrarre ai comuni il compito istituzionale di formare e di adottare gli strumenti urbanistici relativi al proprio territorio, e quindi, anche il piano comprensoriale, così come, in tema di salvaguardia non concordiamo sulla proposta di affidare le massime responsabilità della Commissione a ciò preposta a rappresentanti di uffici decentrati dello Stato.

In questo modo si verrebbe a sancire il contraddittorio principio che le autonomie locali, alle quali si riconosce per altro il diritto di gestire per il futuro gli strumenti urbanistici, non diano sufficienti garanzie in materia di salvaguardia, dimenticando che le responsabilità per i gravi errori commessi fino ad oggi coinvolgono tutti i poteri, dal Parlamento (per l'approvazione unanime della legge che istituì la terza zona) alle autorità statali decentrate (il Magistrato alle acque e il sovrintendente ai monumenti fino al 1966 hanno avallato tutti gli interventi sul territorio lagunare) per finire a quelle locali.

Non opportuna appare inoltre la decisione di sospendere ogni utilizzazione delle zone già imbonite della terza zona industriale, in quanto, se è da condividere il principio generale di escludere tassativamente interventi che diminuiscano la superficie lagunare disponibile per la libera espansione delle maree, ciò rende impossibile non solo ogni corretto tentativo di recuperare, almeno in parte, i guasti commessi nell'attuazione della terza zona, secondo i piani originari, ma anche quella riorganizzazione della funzione portuale commerciale di Venezia, da tutti riconosciuta come esigenza non più rinviabile, se non a rischio di non reggere la concorrenza anche in quei settori che non appaiono incompatibili con la tutela della laguna.

Altrettanto gravi sono le norme stabilite per il risanamento:

a) perché si vanifica la possibilità di una azione organica ammettendo che il risanamento possa avvenire anche al di fuori dei piani particolareggiati;

b) perché si sottrae alle amministrazioni comunali ogni possibilità di intervento; infatti quando si parla di azienda a prevalente partecipazione pubblica si prefigura un operatore pubblico di diritto privato dimenticando che l'azienda non ha mere finalità esecutive, in quanto il risanamento non si ferma agli aspetti edilizi, ma comprende anche risvolti di natura economica e sociale che non possono essere delegate se non ad aziende che mantengano ferma la provenienza municipale;

c) perché non si preconstituiscono posizioni prevalenti per l'intervento pubblico ammettendo la coesistenza anche dei privati; in realtà si toglie in questo modo all'operatore pubblico una possibilità pratica di guidare, anche nei tempi, oltre nelle localizzazioni l'operazione del risanamento;

d) perché non si distingue, attraverso la differenziazione dell'incentivo finanziario, l'operatore privato che risana l'alloggio per il miglioramento delle proprie condizioni di vita (né si favorisce a questi fini l'intervento in forma associata) dall'altro tipo di operatore privato che opera a scopo di profitto.

Da ultimo appare immotivata l'intuizione, tra gli interventi urgenti, della costruzione dell'autostrada Venezia-Monaco, la validità di questa, come di altre autostrade, non può che essere verificata nel quadro globale della programmazione economica nazionale, come del resto è correttamente previsto all'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, che sospende il rilascio di nuove concessioni autostradali.

Alla luce degli obiettivi generali sopra richiamati e dall'analisi critica del progetto di legge approvato dal Governo e dalla maggioranza, la presente proposta tende ad offrire una soluzione che, anche se può apparire in taluni punti più complessa, certamente offre maggiori garanzie sotto il profilo della organicità, della coerenza interna e quindi anche delle sue reali possibilità di applicazione. Le caratteristiche fondamentali del progetto possono essere così riassunte; oltre agli assunti principali che abbiamo posto a base del provvedimento e già espressi all'inizio di queste note:

a) definire rigorosamente, ma senza forzature a favore di questo o di quel livello di competenza, il ruolo di ciascuno degli operatori istituzionali pubblici (Stato, regione, enti

locali) interessati al problema di Venezia, garantendo il massimo di partecipazione democratica, ma nel contempo evitando di prevedere che determinate scelte siano affidate a livelli di competenza non adeguati.

b) Evitare di ridurre al solo piano comprensoriale (che non può non avere i limiti di un piano urbanistico) la fase programmatica, prevedendo quindi in materia economica che alcune scelte vengano compiute con più ampio respiro attraverso il « progetto Venezia » e in materia di salvaguardia che la legge definisce con precisione — per evitare il ripetersi del fallimento del Comitato — i limiti e le modalità di approvazione di due piani di intervento, una in materia di salvaguardia fisica e una in materia di salvaguardia artistica.

c) Collegare razionalmente la salvaguardia alla formazione del piano comprensoriale, dal momento che questa viene in funzione di quello.

d) Definire con precisione gli interventi urgenti e indifferibili da finanziare, escludendo tutti quelli che potrebbero compromettere le scelte da compiere in sede di pianificazione e decentrando al massimo le competenze nella fase attuativa, senza però dimenticare il ruolo determinante che — in questo campo — deve essere attribuita al magistrato alle acque in materia di esecuzione degli interventi di tutela idro-geologica.

e) Adeguare la legislazione generale vigente in tema di inquinamento alle particolari esigenze della laguna di Venezia, anticipando quelle innovazioni in materia di prevenzione dell'inquinamento delle acque che fra breve verranno introdotte per l'intero territorio nazionale.

f) Formulare un meccanismo per l'attuazione dell'intervento di risanamento che — pur nella sua complessità (e dall'altra parte la operazione sarà complessa) — permetta:

1) di garantire all'operatore pubblico identificato nel comune la prevalenza nella programmazione, direzione, esecuzione e gestione di tutta l'operazione;

2) di distinguere la fase « attuazione del risanamento » dalla fase « destinazione del-

l'immobile risanato », facendo in modo che anche nella seconda fase l'operazione complessivamente corrisponda agli obiettivi fissati in sede politico-amministrativa;

3) di distinguere l'operatore privato a fini di profitto da quello che utilizzerà direttamente l'immobile risanato, favorendo il secondo ed evitando che il primo possa compiere immotivate speculazioni incentivate dall'intervento pubblico;

4) di ancorare rigidamente gli interventi di risanamento ad un preciso quadro d'assieme di riferimento rappresentato dai piani particolareggiati;

5) di evitare al massimo che nella fase del risanamento gli abitanti degli immobili da risanare siano spinti ad abbandonare Venezia;

6) finanziare in modo adeguato gli interventi previsti (e tra questi particolarmente importanti quelli — dimenticati nella legge del Governo — relativi alle infrastrutture di carattere pubblico nell'ambito dei comparti di risanamento).

Onorevoli colleghi! Non crediamo (e del resto non era nelle nostre intenzioni) di aver aggiunto, nelle premesse di questa relazione, nulla che già non fosse conosciuto da tutti coloro che si sono occupati e si occupano di Venezia.

La letteratura prodotta su questo argomento è enorme e ad essa rinviamo, almeno per tutti i documenti che la regione, il comune, gli organismi culturali e quelli democratici e di massa hanno elaborato e che offrono un quadro preciso della situazione.

Noi pensiamo con questa nostra proposta di avere adempiuto all'obbligo di portare il nostro contributo fattivo alla rifondazione economica e sociale della città di Venezia, patrimonio storico e culturale inestimabile che è compito di tutti salvaguardare.

La conservazione di questo patrimonio e la sua conservazione non può essere un'esclusiva di questo e quel gruppo: ognuno deve compiere lo sforzo di dire chiaramente quale sia il quadro di riferimento generale, non episodico, in cui colloca questo problema.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO PRIMO

IL PROGETTO VENEZIA

ART. 1.

La presente legge è emanata allo scopo di garantire, nel quadro della programmazione nazionale, lo sviluppo economico e sociale della città di Venezia, della sua laguna, e di Chioggia; l'organico assetto degli insediamenti umani nel territorio; la salvaguardia dell'ambiente paesistico, monumentale, storico, archeologico, artistico; la tutela dell'equilibrio idraulico della laguna; la difesa del suolo; l'eliminazione delle cause dell'inquinamento delle acque, dell'atmosfera e del suolo.

Al perseguimento delle suddette finalità provvedono, secondo le rispettive competenze istituzionali, lo Stato, la Regione Veneto e gli enti locali.

ART. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo la Regione predispone ed adotta un piano di obiettivi riguardante le linee dello sviluppo sociale ed economico della città di Venezia e del suo entroterra, coerentemente alle scelte che verranno compiute in sede di pianificazione economica nazionale e con le esigenze di tutela e salvaguardia di cui al precedente articolo 1.

Tale progetto dovrà contenere:

a) le indicazioni necessarie per l'individuazione del perimetro dell'area oggetto del piano comprensoriale previsto dal successivo articolo 8;

b) individuazione e descrizione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-artistico di Venezia con particolare riguardo alla tutela dell'equilibrio idrogeologico della unità ecologica della laguna;

c) individuazione, impostazione generale e localizzazione di massima dei sistemi delle opere necessarie per lo sviluppo degli insediamenti industriali e delle strutture portuali nell'ambito dei territori inclusi nelle province di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo;

d) indicazione dei tempi, dei criteri e delle priorità di finanziamento e di attuazione dei diversi interventi pubblici previsti.

ART. 3.

Per la elaborazione del piano di cui al precedente articolo, la Regione si avvale di un comitato composto da:

- 1) il ministro dei lavori pubblici o un sottosegretario da lui delegato che lo presiede;
- 2) il ministro del bilancio e della programmazione economica, o un sottosegretario da lui delegato;
- 3) il ministro della pubblica istruzione, o un sottosegretario da lui delegato;
- 4) il presidente della giunta regionale veneta o un assessore regionale da lui delegato;
- 5) il sindaco di Venezia o un assessore comunale da lui delegato;
- 6) quattro rappresentanti degli enti locali interessati nominati dal consiglio regionale veneto, di cui due nominati dalla minoranza.

Il comitato acquisisce gli indirizzi fissati dal CIPE, ai fini del coordinamento con la programmazione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comitato acquisisce altresì la documentazione raccolta e i risultati delle ricerche effettuate a cura del comitato istituito con decreto interministeriale 24 giugno 1965, n. 10387, la cui attività verrà a cessare il 30 giugno 1973.

Le adunanze del comitato sono valide con la presenza di almeno sei dei suoi componenti; le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La Regione adotta il piano entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Per gli studi necessari alla elaborazione del piano il comitato si avvale degli istituti di ricerca pubblici, nazionali e locali da esso prescelti.

L'elaborazione del piano verrà suddivisa in fasi, determinate dal presidente della Regione, con proprio decreto, su proposta del comitato.

Il piano, quando si ritenga che siano emerse indicazioni sufficienti per la elaborazione

del piano comprensoriale di cui al successivo articolo 8, viene trasmesso al CIPE per un parere di conformità agli indirizzi della programmazione economica nazionale. Ove tale verifica risulti positiva il CIPE approva il progetto e lo trasmette alla regione veneta affinché serva come base per la formazione del piano comprensoriale di cui all'articolo 8.

La deliberazione del CIPE, di cui al precedente comma, vale come manifestazione dell'interesse nazionale, ai fini dell'impugnativa di merito prevista dall'articolo 127 della Costituzione.

La deliberazione del CIPE è adottata entro tre mesi dall'invio del piano da parte della Regione.

TITOLO SECONDO

IL PIANO COMPENSORIALE, IL PIANO PER LA SALVAGUARDIA FISICA, IL PIANO PER IL RESTAURO E LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO MOBILE

ART. 5.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge — sentito il comitato di cui all'articolo 3 — la Regione Veneta provvede con legge regionale a delimitare sia un comprensorio idoneo ad assicurare il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1, in cui siano inclusi i territori dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagnalupia, Mira, Musile, Quarto d'Altino e Jesolo, sia il perimetro lagunare di cui al successivo articolo 12.

ART. 6.

I comuni compresi nell'area comprensoriale di cui all'articolo 6 provvedono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale a costituirsi in consorzio e ad adottare il relativo statuto.

Ove decorra inutilmente il termine previsto dal precedente comma, alla costituzione del consorzio provvede la Regione.

Compito di tale consorzio è la formazione, adozione ed esecuzione del piano comprensoriale di cui al successivo articolo 8.

Lo statuto stabilisce che nell'assemblea generale e nell'organo esecutivo del consorzio sia assicurata la presenza delle rappresentanze di tutti i comuni del comprensorio, nonché quella delle minoranze, adottando per la nomina dei membri di tali organi il sistema del voto limitato.

Lo statuto, deliberato dai singoli consigli degli enti locali partecipanti al consorzio, è approvato definitivamente con legge regionale.

ART. 7.

Entro un anno dalla approvazione dello Statuto, il Consorzio provvede — sulla base delle indicazioni contenute nel progetto di cui all'articolo 2 — alla formazione e all'adozione del piano comprensoriale.

La Regione si sostituisce al Consorzio nella formazione del piano, qualora esso non vi provveda entro il termine fissato dal precedente comma.

Il piano comprensoriale prevede:

a) la ubicazione delle principali zone da destinare a insediamenti industriali, commerciali, portuali, turistici e per il tempo libero, nonché di quelle riservate a speciali destinazioni;

b) la individuazione delle opere e degli impianti necessari per promuovere lo sviluppo delle diverse zone secondo la destinazione prevista;

c) la delimitazione di massima delle zone di espansione residenziale, nonché di quelle di risanamento conservativo o di ristrutturazione degli aggregati edilizi esistenti;

d) le zone da assoggettare a speciali vincoli e limitazioni per tutelarne i caratteri paesaggistici, storici, archeologici, artistici, monumentali e ambientali;

e) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, con particolare riguardo alla preservazione della unità ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene, alla difesa e prevenzione dell'inquinamento atmosferico e idrico e ai prelievi e moltimenti delle acque superficiali e del sottosuolo;

f) le strade, le ferrovie, i porti, gli aeroporti, i canali navigabili e le altre importanti infrastrutture ed attrezzature di interesse generale o di uso pubblico;

g) le zone nelle quali i comuni, non tenuti a formare un piano regolatore generale, hanno l'obbligo di provvedere alla compilazione dei piani particolareggiati di attuazione del piano comprensoriale con le relative altre determinazioni e direttive;

h) ogni altro intervento idoneo alla realizzazione dei fini di cui all'articolo 1.

La legge regionale, di cui all'articolo 6, definisce gli elementi da cui deve essere costituito il piano comprensoriale.

ART. 8.

La legge regionale di cui all'articolo 6 stabilisce le modalità di trasmissione del piano comprensoriale adottato dal Consorzio a tutti i comuni del comprensorio e alla provincia di Venezia, stabilisce inoltre termini e luoghi della pubblicazione e dell'affissione, termini e modalità con i quali la Regione stessa, comuni, enti, organizzazioni, associazioni e privati possono far pervenire al Consorzio opposizioni, osservazioni e proposte; stabilisce da ultimo, termini e modalità secondo i quali il Consorzio esprime le sue deduzioni in merito a tali opposizioni, osservazioni e proposte, nonché per la trasmissione alla Regione e la successiva approvazione.

Il piano comprensoriale è approvato dal Consiglio regionale con legge.

L'adozione del piano comprensoriale comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia obbligatoria nei riguardi di qualsiasi opera pubblica o privata.

Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti sino all'approvazione del piano territoriale della Regione veneta, di cui viene a far parte integrante con le eventuali varianti necessarie ad adeguarlo alle previsioni relative alle altre aree della Regione.

Ciascun comune, il cui territorio sia compreso nel perimetro del piano comprensoriale, è tenuto ad adottare il piano regolatore generale che deve essere informato al piano stesso. Per tale adempimento è stabilito il termine perentorio di mesi sei dalla data di approvazione del piano con legge regionale.

Tale obbligo sussiste anche per il « Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera » con riferimento al piano regolatore generale di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397.

Ove decorrono inutilmente i termini previsti dai commi precedenti, la Regione provvede direttamente all'adeguamento degli strumenti urbanistici, con le modalità e le procedure stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 6.

ART. 9.

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, entro due anni dall'approvazione della presente legge, a cura del magistrato alle acque di Venezia, con la consulenza dei competenti organi del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché di altri istituti ed esperti,

anche esteri, viene redatto un programma di lavori decennale per la salvaguardia fisica di Venezia e del territorio lagunare.

Tale piano riguarda le caratteristiche progettuali, le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi che dovranno essere eseguiti nel piano delle:

- a) opere idrauliche e di sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale;
- b) opere di adduzione idrica, costruzione ed ampliamento di acquedotti, costruzione e ammodernamento di fognature;
- c) escavazione dei canali e rii nonché sistemazione delle relative fondamenta;
- d) opere necessarie per la riduzione dei livelli marini in laguna;
- e) opere di difesa a mare del litorale di Venezia e Chioggia, nonché i marginamenti lagunari;
- f) provviste di materiali e opere di prevenzione su qualsiasi corso d'acqua naturale interessante la laguna di Venezia.

Nella redazione di tale piano si dovrà tener conto delle direttive che saranno impartite dal Comitato di cui all'articolo 3 nonché delle indicazioni di carattere urbanistico che saranno fornite dal Consorzio di cui all'articolo 7.

Il piano, su conforme parere dell'Assemblea del Consorzio di cui all'articolo 7, viene approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

ART. 10.

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, a cura della Sovrintendenza ai monumenti e alle belle arti di Venezia, entro un anno dall'approvazione della presente legge, verrà redatto un programma di lavori decennale per il restauro e la protezione delle opere d'arte mobili esistenti a Venezia.

Tale piano riguarda caratteristiche, modalità e tempi di esecuzione degli interventi che dovranno essere eseguiti nei settori:

- a) del restauro e della protezione del patrimonio artistico mobile di proprietà pubblica o di enti religiosi esistente nel territorio del comune di Venezia;
- b) della sistemazione secondo moderni criteri museografici dei musei, delle gallerie, delle raccolte artistiche di Venezia;
- c) delle opere di protezione necessarie per preservare le opere d'arte presenti nelle chiese e negli altri edifici religiosi di Venezia.

Nella redazione di tale piano si dovrà tenere conto delle direttive che saranno impar-

tite dal Comitato di cui all'articolo 3, nonché delle indicazioni del comune di Venezia.

Il piano viene approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

TITOLO TERZO

IL REGIME TRANSITORIO DI SALVAGUARDIA

ART. 11.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli strumenti urbanistici, redatti e modificati in conformità del piano comprensoriale, non potranno essere autorizzate od eseguite opere anche su terreni demaniali, nel territorio compreso nel perimetro lagunare come delimitato dalla legge regionale di cui all'articolo 6, senza il parere favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 14.

A tal fine le richieste di licenza edilizia sono trasmesse dal sindaco alla predetta Commissione corredate del parere dell'amministrazione comunale.

La Commissione di cui all'articolo 14 deve accertare che le opere da eseguire non siano in contrasto con le finalità indicate dall'articolo 1 della presente legge e, qualora siano state impartite, con le direttive previste dal quarto comma dell'articolo 4.

Una volta approvato il piano comprensoriale l'accertamento sarà effettuato tenendo presenti le previsioni di tale piano.

La Commissione di cui all'articolo 14 esprime il proprio parere anche sui piani particolareggiati relativi ai centri storici di Venezia e di Chioggia e alle isole lagunari. Una volta che la Regione veneta abbia approvato tali piani, le opere in essi presenti non saranno più soggette a nulla osta preventivo.

Per quel che riguarda il restauro del territorio comprensoriale devono essere sottoposti al parere della Commissione di cui all'articolo 14 solo gli insediamenti industriali, le opere pubbliche, le infrastrutture intercomunali di rilevante interesse, nonché le lottizzazioni residenziali e turistiche.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del perimetro lagunare, l'autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 14 sarà necessaria per l'esecuzione delle opere comprese nei territori dei comuni elencati nell'articolo 6.

ART. 12.

I pareri espressi dalla Commissione di cui al successivo articolo 14 sono obbligatori e vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti in materia dalle seguenti disposizioni di legge:

a) legge 5 maggio 1907, n. 257 (istituzione del magistrato alle acque per le province venete e di Mantova);

b) regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901 (provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia);

c) decreto-legge 17 aprile 1948, n. 945 (salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia);

d) legge 31 marzo 1956, n. 294 (provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico);

e) legge 5 marzo 1963, n. 366 (nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado);

f) legge 2 marzo 1963, n. 397 (nuovo ampliamento del porto zona industriale di Venezia Marghera);

g) legge 5 luglio 1966, n. 526 (modifiche della legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti i provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia);

h) legge 8 aprile 1969, n. 161 (proroghe alla legge 5 luglio 1966, n. 526);

i) legge 29 giugno 1939, n. 1497 (protezione delle bellezze naturali).

ART. 13.

Per i pareri di cui all'articolo 12 è costituita una Commissione presieduta dal presidente della Regione o da un suo delegato e composta da:

a) due rappresentanti del Consiglio regionale;

b) due rappresentanti del Consiglio provinciale di Venezia;

c) tre rappresentanti del consiglio comunale di Venezia;

d) un rappresentante per ciascuno dei consigli comunali di Chioggia e di Mira;

e) tre rappresentanti designati congiuntamente dagli altri comuni indicati nell'articolo 6:

- f) il presidente del magistrato alle acque;
- g) l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Venezia;
- h) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- i) un rappresentante dell'Istituto nazionale di urbanistica;
- l) il sovrintendente ai monumenti di Venezia;
- m) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
- n) il medico provinciale di Venezia;
- o) un rappresentante dell'UNESCO.

I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c), sono eletti con il sistema del voto limitato e sono nominati coloro che riportano il maggior numero di voti.

Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che la compongono; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti interessati provvedono alla designazione dei componenti e ne comunicano i nominativi al presidente della Regione, che nei successivi dieci giorni provvedono alla costituzione della Commissione.

La Commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni fino a quando tutti i comuni interessati non abbiano redatto o modificato i rispettivi piani regolatori generali, secondo quanto previsto dall'articolo 9.

ART. 14.

Al momento della costituzione del consorzio di cui all'articolo 7, i membri della Commissione di cui ai punti b), c), d), e) del primo comma del precedente articolo 14, sono sostituiti da altrettanti membri designati dall'assemblea generale del consorzio, in modo tale da garantire la presenza proporzionale delle minoranze.

TITOLO QUARTO

L'INTERVENTO PUBBLICO A FAVORE DI VENEZIA

ART. 15.

La progettazione e l'esecuzione delle opere previste dal presente titolo sono subordinate all'approvazione dei piani di cui agli articoli 8, 10 e 11 della presente legge.

Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione dei suindicati piani le seguenti opere:

- a) consolidamento strutture portuali esistenti; opere a mare e blocco dei pozzi;
- b) marginamenti lagunari;
- c) escavazione e sistemazione di rii e fondamenta;
- d) rete di adduzione idrica;
- e) costruzione ed ampliamento degli acquedotti a prevalente uso civile;
- f) costruzione ed ampliamento fognature;
- g) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua;
- h) restauro e sistemazione dell'edilizia monumentale, storica ed artistica;
- i) riparazione, ricostruzione, ammodernamento, risanamento e restauro dell'edilizia minore non di lusso, in conformità a quanto stabilito dal successivo articolo 27.

Per tali opere sarà necessario il nulla osta della Commissione di cui all'articolo 14.

L'approvazione dei progetti delle opere previste dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi progetti sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti.

ART. 16.

Ferme restando le competenze della Regione del Veneto in materia di urbanistica, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse generale, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono di competenza dello Stato le seguenti opere:

- a) regolazione dei livelli marini in laguna e marginamenti lagunari;
- b) sistemazione dei corsi d'acqua naturali e di frane interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
- c) opere portuali, marittime e di difesa del litorale;
- d) escavazione e sistemazione dei canali e rii ed opere di presidio e consolidamento delle costruzioni e di sistemazione dei porti, canali e fondamenta sui canali;
- e) restauro degli edifici demaniali;
- f) restauro e conservazione del patrimonio pubblico artistico mobiliare.

ART. 17.

Sono di competenza della Regione veneta le opere relative alla:

- a) difesa dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- b) ampliamento della rete di adduzione idrica;
- c) costruzione ed ampliamento degli acquedotti a prevalente uso civile;
- d) costruzione ed ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione.

La Regione a sua volta delega ai comuni interessati l'esecuzione delle opere relative alla costruzione ed ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione.

Per le opere di propria competenza la Regione può avvalersi dell'attività consultiva ed operativa del magistrato alle acque di Venezia e degli organi tecnici dello Stato esistenti nella Regione.

ART. 18.

Nell'esercizio delle sue funzioni la Regione adotta i provvedimenti necessari per la difesa del territorio e delle acque dagli inquinamenti.

In deroga alle disposizioni della legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico ed ai relativi regolamenti di esecuzione approvati coi decreti del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 e 15 aprile 1971, n. 322, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna e nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi (metano e simili) nonché di energia elettrica, e ciò anche per impianti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h o superiore a 500.000 Kcal/h.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma si applicano le norme di cui agli articoli 10 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della predetta legge, nel territorio di cui al precedente articolo 2, sono decuplicate. Il comune oltre alla denuncia penale, una volta che sia scaduto il termine fissato a norma del richiamato articolo 20, comma quarto, provvede d'ufficio a costruire od ampliare impianti, installazioni, dispositivi e ad eseguire lavori idonei a rendere gli impianti industriali con-

formi alle caratteristiche prescelte. Le spese tutte sono poste a carico dell'inadempiente che è obbligato al rimborso delle stesse con la maggiorazione del cento per cento. Per il rimborso si applica la procedura della riscossione della imposta.

Qualora, alla scadenza del termine, i lavori siano ancora in corso il comune, valutato lo stato di avanzamento degli stessi, può sostituirsi all'obbligato nella esecuzione delle opere. Per le spese si applica il comma precedente. Ai fini della difesa della laguna di Venezia e della preservazione dell'ambiente naturale devono essere fissate e rigorosamente individuate e descritte le caratteristiche delle emissioni ed immissioni tollerabili, le caratteristiche che dovranno conservare le acque lagunari nonché le caratteristiche antinquinamenti degli scarichi.

I poteri che l'articolo 10 della legge 5 marzo 1963, n. 366, attribuisce al magistrato alle acque sono devoluti alla Regione.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle acque della laguna e nei corsi d'acqua che si immettono nella laguna di costruire, mantenere e gestire impianti di depurazione sulla cui idoneità decide la Regione.

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge enti e privati sono tenuti a denunciare alla Regione tutti gli scarichi in laguna e nelle acque che direttamente o indirettamente vi defluiscono, nonché gli scarichi nel suolo o nel sottosuolo.

Entro un anno dalla denuncia di cui al comma precedente la Regione ne disporrà il controllo per accertarne le caratteristiche, e, ove occorre, ordinerà le misure idonee a rendere gli scarichi non inquinanti stabilendo un termine per la loro esecuzione.

Trascorso inutilmente tale termine la Regione disporrà d'ufficio l'esecuzione dei lavori, applicando quanto disposto nel comma 4 del presente articolo. Le spese sono poste a carico dell'inadempimento che è obbligato al rimborso maggiorato del cento per cento. Per il rimborso si applica la procedura della riscossione delle imposte.

Chiunque nelle acque o nel suolo o sottosuolo del presente articolo apra o mantenga uno scarico di sostanze o di acque di rifiuto senza l'autorizzazione degli organi competenti per legge o con l'inosservanza delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è punito, nel caso che lo scarico abbia prodotto inquinamento, con l'ammenda da lire 100.000 a

lire 2.000.000. Se vi è inquinamento anche temporaneo, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da lire 300.000 a lire 10.000.000. Nei casi più gravi il reato è punibile anche con l'arresto da 15 giorni a tre anni. Fuori dai casi previsti nei precedenti commi, chiunque alteri le caratteristiche delle acque tutelate dal presente articolo, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 2.000.000. Nei casi più gravi il reato è punibile anche con l'arresto da 15 giorni a tre anni.

Per tutti i reati previsti nel presente articolo il giudice condanna il colpevole anche all'esecuzione di opere e lavori idonei a rimuovere il danno ed al ripristino della normalità. Trascorso inutilmente il termine fissato dal giudice, le opere ed i lavori vengono eseguiti d'ufficio dal comune nel cui territorio la infrazione si è verificata. Si applicano le norme stabilite nel presente articolo per i lavori eseguiti d'ufficio. Il pretore, su richiesta del presidente della Giunta regionale, può ordinare in via cautelare per motivi di igiene o di sicurezza pubblica la sospensione dalle attività pericolose o che siano causa dell'inquinamento o della alterazione delle acque o dell'ambiente sino al ripristino della normalità. Se pende procedimento penale il giudice che ne è investito può procedere anche d'ufficio all'applicazione della misura cautelativa prevista nel precedente comma.

Le opere concernenti la difesa dell'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento delle acque eseguite nella Venezia insulare e nel centro storico di Chioggia a cura di enti o di privati sono ammesse esclusivamente a contributo nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

A coloro che abbiano già sostenuto la spesa per le trasformazioni dei propri impianti termici in applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, ora obbligati ad una nuova trasformazione, viene rifiuta nella misura dell'80 per cento la spesa già sostenuta a condizione che il proprietario e i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 3 milioni.

La Regione Veneto provvede, ai fini della tutela del territorio comprensoriale di cui alla presente legge dagli inquinamenti dell'aria e dell'acqua, anche alla concessione di contributi per impianti termici e di depurazione delle acque.

ART. 19.

I comuni di Venezia e di Chioggia nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, provvedono alle seguenti opere:

- 1) restauro e sistemazione dell'edilizia monumentale, storica ed artistica;
- 2) riparazione, ricostruzione, consolidamento e restauro dell'edilizia residenziale in Venezia insulare, nelle isole della sua laguna e in Chioggia centro storico;
- 3) sviluppo dell'edilizia economica e popolare;
- 4) realizzazioni delle attrezzature pubbliche e sociali nelle zone in cui si effettuano interventi di risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica;
- 5) gasdotti.

ART. 20.

Gli interventi di cui ai punti 2, 3 e 4 del primo comma del precedente articolo 20 sono effettuati dal comune di Venezia relativamente al centro storico e alle isole lagunari (Lido escluso) e dal comune di Chioggia relativamente al centro storico di quella città.

Detti interventi saranno disciplinati da norme stabilite da apposita legge delegata che la giunta regionale è autorizzata ad adottare con atto avente forza di legge, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi, che stabilisce:

1) Gli interventi sono effettuati dai due comuni o direttamente attraverso un'azienda da essi dipendente, o, nei casi più sotto previsti e con le modalità più oltre specificate, attraverso i privati proprietari degli immobili da risanare, prevedendo la concessione di contributi.

2) Gli interventi sono subordinati alle indicazioni e alla normativa dei piani particolareggiati di attuazione del piano regolatore generale, che verranno formati e adottati dai comuni di Venezia e di Chioggia.

3) I piani particolareggiati si articolano in comparti obbligatori, eccezion fatta per gli interventi volti alla installazione e miglioramento degli impianti igienici, termici, elettrici, di fognature e di ogni altro servizio.

4) L'intervento pubblico è volto a rendere possibile:

a) lavori di restauro conservativo di edifici monumentali pubblici e privati, laici e religiosi;

b) lavori di risanamento e riammodernamento di edifici costruiti prima del 1930, destinati prevalentemente ad uso di abitazione e non qualificabili ad opera compiuta come abitazioni di lusso.

5) Sono considerati lavori di risanamento e riammodernamento:

a) il consolidamento delle strutture statiche e il restauro dei muri esterni e dei tetti, anche al fine di riparare e di prevenire i danni provocati dalla umidità e dalla salsedine;

b) il restauro degli interni e degli esterni, anche al fine di assicurare migliori condizioni di abitabilità;

c) la trasformazione o modificazione della disposizione interna sempre con il rispetto di eventuali strutture e decorazioni aventi particolari pregi di natura storica o artistica;

d) l'installazione o il miglioramento degli impianti igienici, termici, elettrici, di fognature e di ogni altro servizio.

6) Nell'ambito delle prescrizioni dei piani particolareggiati lo Stato provvede ai lavori più sopra descritti relativamente agli immobili di proprietà demaniale. Parimenti la Sovrintendenza ai monumenti provvede direttamente ai lavori di restauro degli edifici monumentali di natura religiosa.

7) Gli interventi sono effettuati sulla base di programmi annuali approvati dal consiglio comunale, con i quali vengono individuati i comparti nei quali l'amministrazione comunale intende eseguire direttamente i lavori di risanamento e di ristrutturazione previsti dai piani particolareggiati e quelli nei quali potrà provvedersi da parte dei privati.

Il programma annuale fisserà anche la percentuale di ripartizione dei fondi tra l'intervento pubblico e l'intervento dei privati.

8) L'intervento diretto del comune è dunque obbligatorio:

a) nei comparti destinati a ristrutturazione urbanistica dagli strumenti urbanistici locali;

b) nei comparti per i quali i piani particolareggiati prevedono prevalenti destinazioni di uso pubblico;

c) nei comparti da destinare ad edilizia economica e popolare ai sensi della legge n. 865.

9) Nei comparti in cui è previsto l'intervento dei privati proprietari riuniti in consorzio o in cooperativa a proprietà indivisa, essi

dovranno impegnarsi a destinare l'immobile a casa di abitazione per sé e per la propria famiglia anagrafica per un minimo di anni quindici oppure a destinarlo a sede della propria attività economica — qualora si tratti di artigiani, commercianti o esercenti di pubblici esercizi e ciò sia ammesso dal piano particolareggiato — per un periodo analogo di tempo oppure a dare in locazione per almeno quindici anni l'immobile risanato a un canone preventivamente concordato con il comune.

10) Nei casi di cui sopra il privato proprietario godrà di una sovvenzione diretta che potrà variare dal 30 per cento all'80 per cento della spesa ritenuta necessaria in relazione alle condizioni economiche dei titolari degli immobili e alla destinazione d'uso. La legge regionale fissa i criteri per la determinazione del contributo, nonché le modalità per la presentazione delle domande di sovvenzione, per il loro esame, per la loro approvazione, nonché per la liquidazione della somma medesima, fermo restando il principio che la sovvenzione non può superare la percentuale minima del 30 per cento nel caso di proprietari i quali al 1° gennaio 1969 possedessero più di 1000 metri cubi vuoto per pieno nell'ambito del territorio in questione e/o fossero definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito superiore a lire 3 milioni.

11) Le aliquote di rimborso di cui sopra vanno aumentate del 20 per cento nel caso di privati, i quali — per l'esecuzione di piani di comparto — danno vita a cooperative i cui soci abbiano i requisiti di cui all'articolo 71 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

12) I canoni di locazione saranno fissati biennialmente dal consiglio comunale con riferimento alla capacità media economica e alle condizioni abitative degli assegnatari.

13) Nei comparti annualmente prescelti dal consiglio comunale e in quelli in cui entro un decennio dall'approvazione dei progetti di coordinamento dei comparti i privati non siano intervenuti direttamente — avendone la facoltà —, il comune provvede direttamente, mediante l'acquisizione delle aree e degli edifici agli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione.

14) Il comune interviene anche nei casi in cui uno o più privati proprietari interessati a un comparto, per il quale almeno il 50 per cento dei proprietari rientranti nelle categorie di cui sopra abbiano dato vita a un consorzio o a una cooperativa per il risanamento, non

intendono eseguire le opere di risanamento di loro spettanza.

In tal caso — così pure nel caso dell'esistenza di unità edilizie di proprietà pubblica nell'ambito di un comparto in cui si verificano le condizioni di cui sopra il comune partecipa assieme ai privati alla formazione del consorzio per l'attuazione del comparto;

15) — a) L'acquisizione delle aree e degli edifici da parte del comune, avviene per gli edifici abitati o utilizzati direttamente e stabilmente dal proprietario, ove questo si impegni a continuare in tal uso diretto per almeno altri quindici anni, oppure nel caso di edifici di proprietà della provincia, della Regione o delle ferrovie dello Stato, mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario che è tenuto al rimborso delle spese sostenute da effettuarsi in 25 annualità senza corresponsione di interessi in una misura variabile dal 15 al 30 per cento dell'ammontare dell'intera spesa di risanamento o di restauro, purché il proprietario e i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini della imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 4 miliardi; dal 30 al 100 per cento per gli altri in relazione alle loro condizioni economiche.

Gli enti pubblici più sopra elencati non sono tenuti ad alcun rimborso.

b) per gli altri edifici da risanare del comparto mediante espropriazione per pubblica utilità in base alle norme previste dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1972, n. 865, senza i limiti destinazione degli immobili previsti dalla lettera a) della stessa;

c) per gli edifici o le aree che dovranno servire alla realizzazione delle attrezzature pubbliche previste dai piani particolareggiati, mediante espropriazione con le modalità predette;

d) per gli edifici, che in base alle previsioni del piano particolareggiato dovranno essere demoliti, mediante espropriazione con le modalità predette.

16) Al comune o all'azienda speciale comunale vengono trasferite con le modalità previste dal decreto delegato, le proprietà immobiliari, situate nelle zone oggetto delle presenti disposizioni di legge, dei seguenti enti pubblici: IACP di Venezia, INCIS, ospedale « G. B. Giustinian », Ospedali civili riuniti di Venezia, ECA di Venezia e di Chioggia, ECAIRE di Venezia; nonché le aree e gli edifici demaniali ricadenti nella perimetria lagunare

e non adibiti dall'amministrazione statale a qualche specifico uso.

17) Gli interventi di restauro e di risanamento nei casi di cui al punto 15-*a* sono effettuati sentendo i proprietari per quanto riguarda la sistemazione interna delle abitazioni.

18) A cura e alle condizioni da loro stabilite, i comuni o le aziende speciali provvedono alla sistemazione temporanea di coloro che abitano edifici da risanare e restaurare, nonché a quella definitiva di coloro che abitano edifici da demolire, abitazioni improprie piani terra dichiarati inabitabili. In questi casi si terrà conto della diversa condizione esistente tra proprietari di una o più unità immobiliari e inquilini non proprietari.

19) Per gli edifici ricostruiti o risanati, siano essi di diretta proprietà comunale oppure di proprietari privati che abbiano assunti obblighi di concedere in locazione alle condizioni fissate dal comune, i precedenti locatari hanno diritto di prelazione purché abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari previsti dalla legge 22 ottobre 1972, n. 865, all'articolo 8 lettera *g*) oppure appartengano a categorie di lavoratori autonomi o di liberi professionisti, purché questi e i componenti la loro famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 4 milioni.

Le altre assegnazioni sono regolate dalle norme che saranno emanate ai sensi dell'articolo 8 lettera *g*) della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

20) Ove il proprietario cessi di osservare gli obblighi assunti ai sensi delle seguenti norme è soggetto all'espropriazione alle condizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, con riferimento allo stato dell'immobile prima dell'intervento. Si farà luogo in tal caso alla restituzione delle rate versate diminuite dall'importo dei canoni percepiti.

21) Nei trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo non si procede all'esproprio dei proprietari quando l'immobile venga trasferito con tutti gli obblighi e i rinali previsti dalla presente legge e assunti dal proprietario al momento del risanamento.

22) Una normativa speciale va prevista per il restauro di quegli edifici monumentali, per i quali — per la loro emergenza artistica ed architettonica — i piani particolareggiati prevedano un intervento singolo, esterno ai comparti di risanamento. In tal caso i lavori di restauro possono essere eseguiti — preven-

do una sovvenzione pubblica pari al 60 per cento del costo dei lavori — direttamente dal proprietario, sotto il controllo della soprintendenza ai monumenti, purché il proprietario si impegni a conservare le proprietà e la destinazione d'uso prevista dal piano particolareggiato per almeno trent'anni.

Nel caso in cui entro dieci anni dall'approvazione del piano particolareggiato il proprietario non abbia provveduto direttamente, il comune procede all'esproprio e all'esecuzione dei lavori di restauro, sempre sotto il controllo della soprintendenza ai monumenti.

23) Le opere descritte al punto 5-d possono comunque essere eseguite direttamente dai proprietari degli immobili, i quali riceveranno una sovvenzione pari al 60 per cento della spesa ritenuta necessaria.

24) Il decreto delegato fissa l'aliquota annua da destinarsi alle sovvenzioni di cui ai punti 16, 22 e 23; fermo restando che tale aliquota non potrà superare il 25 per cento della cifra complessivamente messa a disposizione del comune per gli interventi di cui ai punti 2 e 3 dell'articolo 21.

TITOLO QUINTO L'IMPEGNO DI SPESA

ART. 21.

Per la realizzazione della finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 350 miliardi da inserire sul bilancio dello Stato in 5 esercizi come segue:

- a carico dell'esercizio 1972 miliardi 40;
- a carico dell'esercizio 1973 miliardi 80;
- a carico dell'esercizio 1974 miliardi 90;
- a carico dell'esercizio 1975 miliardi 90;
- a carico dell'esercizio 1976 miliardi 50.

La spesa suddetta di 350 miliardi è destinata come segue:

1) al consorzio di cui all'articolo 7 per la formazione del piano comprensoriale, miliardi 2;

2) per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali, miliardi 4;

3) per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate all'articolo 17, miliardi 100:

4) difesa dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua. Contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque, miliardi 5;

5) per gli interventi di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo 21 lire 170 miliardi, di cui 150 a Venezia e 20 a Chioggia;

6) adduzione idrica ed acquedotti, fognature e contributi per allacciamenti, miliardi 54;

7) ai comuni di Venezia e di Chioggia, opere previste dall'articolo 10 della legge speciale per Venezia 5 agosto 1966, n. 526, miliardi 15.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici sarà provveduto alla ripartizione della somma di cui al precedente punto 3 fra le singole opere previste dal precedente articolo 17.

ART. 22.

Tutte le opere previste dalla presente legge ed in connessione con la predisposizione e la esecuzione del piano comprensoriale sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti.

ART. 23.

Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente articolo 17, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata col punto 3 del precedente articolo 24.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 9 miliardi nell'anno 1972, di lire 25 miliardi nell'anno 1973, di lire 25 miliardi nell'anno 1974, di lire 25 miliardi nell'anno 1975 e di lire 16 miliardi nell'anno 1976.

La spesa di lire 4 miliardi prevista dallo articolo 24 punto 2, sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 2 miliardi nell'anno 1972 e di lire 2 miliardi nell'anno 1973.

ART. 24.

Per l'attuazione degli interventi di cui ai punti 1, 4 e 6 del precedente articolo 22, la Regione Veneta è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che, per tali fini, verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro — per essere successivamente trasferite in relazione al fabbisogno ed iscritte al bilancio regionale con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 — in ragione di lire 8 miliardi nell'anno 1972, di lire 14 miliardi nell'anno 1973, di lire 16 miliardi nell'anno 1974, di lire 16 miliardi nell'anno 1975 e di lire 7 miliardi nell'anno 1976.

ART. 25.

All'onere di 350 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1972 al 1976 mediante mutui da contrarre con il consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore ai 25 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro e il consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il rimborso dei mutui sarà assunto dal Ministro del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del consorzio di credito delle opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. Per la emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

ART. 26.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1972 al 1976 le occorrenti variazioni di bilancio.